

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 1354/96 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 1996**

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli
altri agenti di tali Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, sottoposta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea ha compreso, al suo articolo 4, la Corte dei conti fra le istituzioni delle Comunità, cosicché è necessario sopprimere il riferimento a questa istituzione all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti ⁽⁴⁾;

considerando che è sembrato opportuno, in seguito alla creazione del Comitato delle regioni ad opera dell'articolo 198 A del trattato che istituisce la Comunità europea, prevederne l'equiparazione alle istituzioni delle Comunità, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e modificare di conseguenza lo statuto;

considerando che l'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il mediatore dell'Unione europea eserciti le sue funzioni in piena indipendenza e che, nella sua decisione del 9 marzo 1994 ⁽⁵⁾

sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, il Parlamento europeo ha deciso che il mediatore sarebbe assistito da un segretariato e che, per le questioni riguardanti il personale, sarebbe equiparato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, nonché il mediatore dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione del presente statuto sono equiparati alle istituzioni delle Comunità europee.»

2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Segretariato mediatore dell'Unione europea i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono determinati dai regolamenti interni di tali Comitati e da quello del mediatore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 471.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 maggio 1995.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 gennaio 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN
